



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./940/478

Informativa n. 47 del 28 aprile 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Commercialisti: la guida sulle sanzioni disciplinari

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha predisposto una guida riepilogativa del Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017 che è stato inviato in questi giorni agli Ordini territoriali, per uniformarne sul territorio l'applicazione. La Guida ricorda che il procedimento disciplinare può iniziare:

- a seguito di esposti o segnalazioni (non anonime) o
- su iniziativa del Consiglio di disciplina.

Prima dell'apertura formale che si conclude con la delibera dell'Ordine o la sua archiviazione, il professionista soggetto viene invitato per un confronto. L'avvio del procedimento può essere comunicato via pec o per raccomandata ed è indirizzato a diversi soggetti: all'interessato, al Consiglio dell'Ordine, a chi ha segnalato il caso, al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte d'Appello, al ministero della Giustizia. Durante il dibattimento il professionista può essere assistito da un avvocato o da un altro commercialista iscritto all'Albo di qualunque Ordine territoriale. Il procedimento disciplinare deve durare di norma non più di 18 mesi: solo in casi eccezionali il tempo raggiungere al massimo i 30 mesi. Il Codice delle sanzioni contiene: le disposizioni generali, le possibili circostanze aggravanti (come il dolo o la reiterazione dei comportamenti) e quelle attenuanti (assenza di dolo o di danno, la buona fede). Le sanzioni applicabili, progressivamente più gravi, sono: il richiamo, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a due anni, la radiazione dall'Albo. A queste possono aggiungersi anche sanzioni accessorie (ad esempio l'impossibilità di avere tirocinanti). La Guida predisposta dal Consiglio nazionale contiene anche una tabella riepilogativa delle sanzioni, che sono previste dagli articoli da 11 a 27 del Codice. Importante segnalazione: i comportamenti sanzionabili più frequenti attualmente sono:

- il mancato rispetto degli obblighi formativi e
- l'assenza dell'assicurazione obbligatoria.

Oggi queste violazioni sono punite severamente con un'iter semplificato e più celere.

Il revisore può passare dalla sezione B alla A del registro senza formazione

In pendenza dell'attivazione dei programmi, il CNDCEC ritiene attualmente possibile il transito se si assume un incarico

Coloro che sono iscritti nella sezione B del Registro dei revisori legali possono chiedere il passaggio nella sezione A dello stesso nel momento in cui assumono un incarico di revisione legale. Tale chiarimento è contenuto nel Pronto Ordini n. 67/2017, predisposto dal CNDCEC in risposta alla richiesta di un iscritto dell'Ordine di Genova circa l'esistenza di un programma di formazione continua che consenta il transito dalla sezione B alla sezione A del Registro e della possibilità che, in pendenza dell'attivazione dei programmi di formazione, l'iscrizione nella sezione B possa essere ostativa all'assunzione di un nuovo incarico di revisione legale. Si ricorda che la nuova versione dell'art. 8 del DLgs. 39/2010, modificata dal DLgs. 135/2016, prevede l'istituzione della sezione A del Registro, dedicata ai soggetti che svolgono attività di revisione (o che collaborano a un'attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei tre

anni precedenti) e della Sezione B, che include i soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione. Secondo l'art. 3 del DM 16/2013, il passaggio alla sezione dedicata ai soggetti inattivi può avvenire:

- d'ufficio se risulta che il professionista non abbia assunto incarichi di revisione per tre anni consecutivi;
- su richiesta del professionista per il fatto che egli non abbia assunto fino a quel momento, anche per un periodo inferiore ai tre anni, incarichi di revisione.

In tali casi, ai sensi del citato decreto, sarà possibile per il professionista tornare ad assumere nuovi incarichi professionali di revisione e ottenere di nuovo l'iscrizione nella sezione dei revisori in esercizio, dopo lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento debitamente attestati. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli iscritti alla sezione B del Registro, al pari dei soggetti iscritti nella sezione A, devono osservare gli obblighi di formazione continua e sono tenuti al pagamento del contributo annuale di iscrizione mentre non sono soggetti al controllo di qualità di cui all'art. 2 del DLgs. 39/2010. In tale contesto, il 15 marzo scorso è stata pubblicata la determina della Ragioneria generale dello stato con la quale è stato approvato e diffuso il programma di formazione dei revisori legali per l'anno 2017. Tale atto costituisce il presupposto per la definizione dell'attività di formazione continua di tutti i revisori legali. Il periodo di formazione continua è triennale e i trienni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di un minimo di 60 crediti nel triennio. Sul sito del MEF si legge che saranno pubblicate al più presto le indicazioni per rendere effettivo l'assolvimento degli obblighi formativi ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 39/2010.

Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, il CNDCEC ritiene che, in pendenza dell'attivazione dei programmi di formazione continua, coloro che sono stati trasferiti automaticamente nella sezione B del Registro possano chiedere il passaggio nella sezione A nel momento in cui assumono un incarico di revisione legale. Tali soggetti dovranno, ovviamente, comunicare il nuovo incarico al Registro.

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'obbligo formativo in misura ridotta nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di aprile 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di aprile 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
3 maggio 2017	Il nuovo bilancio d'esercizio	Sala convegni ODCEC di Caserta	2
4 maggio 2017	La sicurezza va in cantiere	Sala Convegni CTP Macerata Campania	4
8 maggio 2017	Il nuovo bilancio d'esercizio	Sala convegni ODCEC di Caserta	3
15 maggio 2017	IVA – dichiarazione e ultime novità	Sala convegni ODCEC di Caserta	3
18 maggio 2017	UNICO MAP 2017	Sala convegni ODCEC di Caserta	3

NEWS DALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Esami da revisore legale e dottore commercialista distinti e autonomi

Con il 2017 inizia il nuovo percorso per gli esami da revisore legale e da dottore commercialista, previsto dall'art. 11 del DM 19 gennaio 2016 n. 63. Gli esami sono distinti e autonomi e possono essere sostenuti presso la stessa Università o presso diverse Università.

Per il 2017, le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono fissate a giugno e novembre (ordinanza MIUR 8 marzo 2017 n. 136).

Gli esami integrativi ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali – secondo la nota MIUR 31 marzo 2017 n. 10084 – si articolano come segue:

- il candidato sostiene entrambi gli esami nella stessa sessione;
- il candidato sostiene l'esame da dottore commercialista in una sessione (ad esempio, giugno 2017) e l'esame integrativo per revisore legale in una sessione successiva (ad esempio, nel 2018 o nel 2019).

Nel primo caso, il candidato deve prima superare l'esame da dottore commercialista e, dopo averlo superato, potrà sostenere l'esame integrativo per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali. Il sostenimento dei suddetti esami dovrà avvenire presso la stessa Università. Per sostenere l'esame integrativo da revisore legale, il candidato dovrà presentare il certificato di compiuto tirocinio (36 mesi) rilasciato dal MEF. Non costituiscono, invece, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dal "dominus" presso il quale il tirocinio è svolto. Non è prevista la possibilità di ammissione alle prove con riserva di presentazione dell'attestato di compiuto tirocinio. Il calendario delle prove sarà stabilito – successivamente al compimento dell'esame da dottore commercialista – dal Presidente della commissione esaminatrice.

Diverso è il caso in cui il candidato sostenga l'esame da dottore commercialista in una sessione e quello da revisore legale in una sessione successiva.

Prove integrative in sessione successiva in ogni Ateneo sede di esame

Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione da dottore commercialista ed esperto contabile possono richiedere di espletare le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei revisori legali presso qualunque degli Atenei sede di esame da dottore commercialista. Ai fini dello svolgimento degli esami integrativi da revisore legale, la commissione d'esame è la stessa commissione giudicatrice degli esami di Stato per dottore commercialista. Qualora fosse ritenuto necessario, la commissione potrà essere integrata, mediante apposito decreto rettorale, con esperti nelle materie oggetto di esame. Si ricorda che la prova scritta per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, comprendente un quesito pratico, e la prova orale vertono sulle seguenti materie (art. 5 comma 1 lettera c) del DM 19 gennaio 2016 n. 63):

- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia ed indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

Pubblicato in G.U. il Decreto enti locali

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2017 il Decreto Legge 24/04/2017 n.50 avete ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

[Leggi il testo del decreto](#)

Planimetrie catastali: l'accesso per i comuni è gratuito!

A disposizione, da 19 aprile, uno strumento in più per potenziare le attività di accertamento, urbanistico ed edilizio, e migliorare la gestione della fiscalità immobiliare. A partire da oggi i Comuni possono accedere gratuitamente alle planimetrie catastali degli immobili per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale. Il servizio – reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate – è possibile grazie alla piattaforma telematica Sister, che consente di visualizzare la planimetrie catastali degli immobili con accesso diretto alle banche dati. Per utilizzare il nuovo servizio non sarà necessario sottoscrivere una nuova abilitazione. Tutte le informazioni sulle modalità tecniche per l'accesso e la fruizione possono essere infatti consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In una nota, le Entrate ricordano anche che presso gli sportelli catastali decentrati dei Comuni sono attivi i servizi di rilascio gratuito delle visure e delle planimetrie catastali su richiesta dei singoli proprietari. Tutte le informazioni sulle modalità tecniche per l'accesso e la fruizione del servizio sulle planimetrie catastali possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle entrate seguendo il percorso: Home > Cosa devi fare > Consultare dati catastali e ipotecari > Consultazione banche dati – Sister (Istituzioni) > Scheda informativa. Il nuovo servizio sarà evidenziato – tramite un banner dedicato – anche sul sito istituzionale dell'Anci. Ultimo ma non per ultimo: presso gli sportelli catastali decentrati dei Comuni sono attivi i servizi di rilascio gratuito delle visure e delle planimetrie catastali su richiesta dei singoli proprietari.

IN PRIMO PIANO

VI Trofeo Nazionale di Golf — Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sabato 8 luglio 2017 - Golf club La Rocca Parma

L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tramite del Comitato Organizzativo — Trofeo Nazionale di Golf — organizza anche quest'anno il Trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Nel rispetto di quanto comunicato lo scorso anno, è intenzione, del CNDCEC, di rendere itinerante questo evento, quest'anno il Torneo si svolgerà Sabato 8 luglio 2017 e la sede scelta è quella del Golf Club La Rocca a Parma. Diversamente dalle precedenti edizioni la gara si svolgerà su un'unica giornata, con prova campo e cena di gala il giorno e la sera precedenti. Al più presto sarà inviata una brochure con tutti i dettagli.

[Inail: al via la prima assegnazione Isi 2016](#)

Con la settima edizione dell'iniziativa l'Inail mette a disposizione 244 milioni di euro a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende potranno inserire online i propri progetti fino alle ore 18 del prossimo 5 giugno.

[Per saperne di più](#)

Per l'ACE limite agli incrementi degli ultimi cinque anni

La manovra correttiva riduce il potenziale dell'agevolazione, con norme a valere dal 2017 in avanti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL n. 50/2017 diventano pienamente operative le modifiche alla disciplina dell'ACE già anticipate con le prime bozze del provvedimento. Si tratta di modifiche che vanno nel senso del depotenziamento dell'agevolazione, in quanto prevedono che per la base di calcolo occorre prendere a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. Di fatto, gli incrementi rilevanti saranno solo più quelli dell'esercizio per il quale si effettua il calcolo e dei quattro esercizi anteriori, con esclusione di quelli precedenti: ponendosi, ad esempio, nella situazione delle società che determinano l'ACE per il 2017, se senza la modifica in commento sarebbero stati computati nella base di calcolo tutte le movimentazioni dei sette anni che vanno dal 2011 al 2017, per effetto della nuova norma ci si dovrà limitare a conteggiare le movimentazioni del quinquennio 2013-2017. La ratio del provvedimento è quella di sostituire un riferimento fisso (quello del patrimonio netto al 31 dicembre 2010) con un riferimento mobile, che anno dopo anno prenderà in considerazione il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio precedente. Viene, quindi, meno uno dei capisaldi dell'agevolazione, rappresentato dall'effetto di accumulo anno dopo anno degli incrementi positivi (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva), del quale beneficiavano essenzialmente le società caratterizzate da politiche di sistematico accantonamento del risultato d'esercizio. Il meccanismo previsto dallo stesso decreto legge per gli imprenditori individuali e per le società di persone va nello stesso senso di quello descritto per le società di capitali, anche se è stato necessario un coordinamento con le disposizioni della L. 232/2016, che hanno appena modificato le regole per i soggetti IRPEF. A seguito dell'intervento della L. 232/2016, infatti, la base ACE di tali soggetti è rappresentata dalla somma algebrica:

- di una componente "statica", rappresentata dalla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- di una componente "dinamica", rappresentata dagli incrementi netti registrati dopo il 31 dicembre 2015, calcolati secondo le regole delle società di capitali.

Questa norma viene adattata ai nuovi principi (ovvero, alla rilevanza nella base ACE dei soli incrementi rilevati negli ultimi cinque anni) stabilendo che la componente "statica" (in realtà non più tale, diventando anch'essa mobile) sia computata quale differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto anno precedente a quello per cui si effettua il calcolo. Ponendo ad esempio il caso di una società di persone che determina l'ACE per il 2017, occorrerà sommare:

- la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2012;
- gli incrementi netti (calcolati secondo le regole delle società di capitali) registrati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.

A scopo di coordinamento è stato previsto che, anche per determinare gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (che vanno a ridurre la base ACE a seguito dell'intervento della L. 232/2016), occorre prendere a riferimento le variazioni intervenute nell'ultimo quinquennio.

Obbligo di ricalcolo dell'acconto IRES 2017

Venendo alla decorrenza delle nuove norme, è previsto che esse riguardino i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2016. Non sono, quindi, previste modifiche alle regole di calcolo in molti casi già applicate per la determinazione dei fondi imposte per l'anno 2016 "solare"; ciò vale sia per le società di capitali, sia per gli imprenditori individuali e per le società di persone. Sono però previsti appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto IRES dovuto per il 2017, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – naturalmente solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni. Mentre l'IRES a saldo del 2016 terrà quindi conto dell'ACE sulla base degli incrementi netti dei sei anni che vanno dal 2011 al 2016, occorrerà calcolare un'IRES 2016 virtuale che tenga conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016 quale base di calcolo

dell'acconto 2017 con il metodo storico; dovrebbe, comunque, rimanere salva la possibilità di avvalersi del metodo previsionale. Nessun obbligo di ricalcolo degli acconti è, invece, previsto per i soggetti IRPEF.

Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro -Apposizione del visto di conformità - Novità del DL 50/2017

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto: - l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; - la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte. Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

Uscita dal regime IRI - Trattamento delle riserve di utili IRI - Novità del DL 50/2017

Il DL 24.4.2017 n. 50 ("manovra correttiva") interviene sulla disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI), ex art. 55-bis del TUIR, regolando il trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell'opzione IRI in sede di uscita dal regime. Viene, infatti, previsto che, in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell'attività:

- la distribuzione di riserve formate con utili IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci;
- ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%. In sostanza, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI, che si verrebbe a creare in quanto i medesimi non potrebbero essere portati in deduzione dal reddito d'impresa per effetto della fuoriuscita dell'opzione, il legislatore ha previsto il riconoscimento, per il soggetto percettore, di un credito d'imposta garantendo così la simmetria impositiva tra la società e i soci (o l'imprenditore).

Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA - Termine per la registrazione delle fatture passive - Novità del DL 50/2017

Il DL 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.4.2017, ha previsto la riduzione dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72. Il decreto stabilisce che la detrazione può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto, e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Conseguentemente, il decreto modifica anche il termine per la registrazione delle fatture di acquisto di cui all'art. 25 del DPR 633/72, imponendo come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione del documento. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017, ma non è stato definito alcun regime transitorio, per cui le novità potrebbero avere effetti "restrittivi" sull'esercizio della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Split payment - Estensione della disciplina alle operazioni nei confronti di società partecipate pubbliche e società quotate

Con il decreto legge approvato in data 11.4.2017, il Consiglio dei Ministri estende l'ambito applicativo del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevede che, per le operazioni coinvolte, i cessionari e committenti non corrispondano l'IVA ai propri fornitori, bensì provvedano ad assolvere l'imposta in via diretta nei confronti dell'Erario. Lo speciale meccanismo ex art. 17-ter del DPR 633/72 viene esteso alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente da parte delle società sopra menzionate;

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).

Inoltre, a differenza della precedente versione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, sono ricomprese nella speciale disciplina tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009. Infine, sul fronte dei "fornitori", viene meno l'esclusione dall'applicazione del meccanismo dello "split payment" che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Anche i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, dunque, dovranno applicare lo "split payment" per le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA, delle società controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte. Le modifiche alla disciplina previste dal decreto legge approvato in via preliminare dal Governo si rendono efficaci a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017.

Immobili detenuti all'estero - Immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso

Compilazione del quadro RL del mod. REDDITI PF

La compilazione del modello REDDITI 2017 PF appare incerta per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale non di lusso (non inquadrabili, cioè, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). L'art. 19 co. 15-ter del DL 201/2011 prevede la non applicazione dell'art. 70 co. 2 del TUIR (che impone, pur con criteri diversi a seconda della tipologia di immobile e del sistema di tassazione estero) non solo per gli immobili non locati soggetti ad IVIE, ma più in genere per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale: da ciò si potrebbe concludere l'assenza di qualsiasi obbligo di dichiarare gli stessi nel rigo RL12 (nel quale sono, invece, indicati i redditi degli altri immobili esteri). In alternativa, sarebbe possibile indicare comunque i redditi nel quadro RL, evidenziando nel rigo RN2 una deduzione di pari importo. In virtù dell'esenzione disposta dall'art. 19 co. 15-ter del DL 201/2011 appare più corretta la non compilazione "ab origine" del quadro RL.

Manovra correttiva 2017: novità per reclamo e mediazione

Reclamo e mediazione 2017: aumentato il limite a 50.000 e estensione dell'istituto anche agli atti emessi dall'agente della riscossione

Il limite massimo delle controversie entro il quale è necessario utilizzare gli strumenti del reclamo e della mediazione è stata modificato dal decreto legge 50 del 24 aprile 2017 contenente la manovra correttiva e già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il legislatore con queste modifiche intende:

- ampliare l'ambito di applicazione della mediazione anche agli atti emessi dall'agente della riscossione
- ampliare l'importo delle controversie entro il quale va utilizzato l'istituto della mediazione.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto in base all'articolo 10 del DL 50/2017 è prevista l'estensione anche per gli agenti della riscossione che concludono accordi di mediazione la limitazione di responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo con esclusione della colpa grave. Per quanto riguarda il secondo punto invece, dagli attuali 20.000 euro, per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 il limite massimo della controversia per il reclamo e la mediazione sia pari a 50.000 euro. Quindi queste novità riguardano gli atti ricevuti dopo il 1° gennaio 2017 che:

- domandano il pagamento per importi inferiori a 50.000 euro
- negano il rimborso di tributi per importi inferiori a 50.000 euro
- diniegli alla restituzione di imposte entro i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di aprile.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Costruzioni Gramegna Srl	29/2017	18.04.2017	Marcoccio Gaetano	Sabatino Maria Ausilia
I.m.e.a. Srl	28/2017	12.04.2017	Miluccio Francesco	Pugliese Marco

Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati

Gli ultimi provvedimenti

▪ Provvedimento del 05/04/2017

Comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto

[Consulta il documento](#)

Le ultime risoluzioni

▪ Risoluzione n. 44 del 05/04/17

Consulenza giuridica - Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia – invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015

[Consulta il documento](#)

Le ultime circolari

▪ Circolare n. 7 del 04/04/17

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità

[Consulta il documento](#)

INPS: ultimi documenti pubblicati

Si rende noto che sul sito dell'INPS sono stati pubblicati i seguenti documenti:

Ultime circolari

▪ **Circolare n. 65 del 30-03-2017**

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

[Consulta il documento](#)

Documenti allegati: [allegato n.1](#) | [allegato n.2](#) | [allegato n.3](#)

Ultimi messaggi

▪ **Messaggio n. 1412 del 29-03-2017**

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative

[Consulta il documento](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “**Formazione**” presente sul sito dell'Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell'obbligo formativo, **[consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)**

Cordiali saluti
Luigi Pezzullo